

## **PREMI DI PRODUTTIVITA' E WELFARE AZIENDALE: NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016**

La "**Legge di Stabilità 2016**" (L. 208/2015) ha apportato delle importanti novità in merito al regime fiscale da applicare ai premi di produttività e al welfare aziendale.

E' stata introdotta, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, una disciplina fiscale agevolata *sugli emolumenti retributivi di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività e sulle forme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.*

Tale agevolazione si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, che nel corso dell'anno precedente all'anno di percezione del premio di produttività non abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a € 50.000,00; non si applica invece ai lavoratori dipendenti del settore pubblico ed i titolari di un reddito di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente.

Ai fini della verifica della soglia indicata per l'accesso all'agevolazione fiscale rileva esclusivamente l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente, in quanto sono da escludersi i redditi soggetti a tassazione separata ed i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

### ***Agevolazione fiscale in tema di premi di produttività***

Il nuovo regime fiscale introdotto dall'art. 1, comma n. 182 della Legge n. 208 del 28/12/2015, dispone quanto segue: "*(...) sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, (...) nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.*"

Il limite di reddito agevolabile è innalzato, ai sensi dall'art. 1, comma n. 189 della Legge n. 208 del 28/12/2015 da € 2.000 a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i

lavoratori nell'organizzazione del lavoro con le modalità indicate all'art. 1 comma 189 della L. 208/2015<sup>1</sup>.

Per quanto concerne i criteri di misurazione dei predetti incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, questi ultimi saranno stabiliti da un apposito decreto congiunto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro il 1 Marzo 2016 (*ossia 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016*).

Il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare il regime fiscale agevolato qualora sussistano i requisiti previsti dalla Legge di stabilità salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore.

### ***Welfare Aziendale (Modifiche all'art. 51, commi 2 e 3 del T.u.i.R.)***

Come già accennato la Legge di Stabilità ha apportato anche delle modifiche all'art. 51, commi 2 e 3 del T.u.i.R. in tema di welfare aziendale. Nello specifico:

- la lettera f) del comma 2 dell'art. 51 del T.u.i.R. è sostituita dalla seguente: *"l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100"*. In tal senso si prevede la non imponibilità delle opere e dei servizi di *"utilità sociale"* non solo se sostenuti volontariamente dal datore di lavoro ma anche per quelli sostenuti per effetto di contratti o regolamenti aziendali<sup>2</sup>.

- è stata modificata la lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del T.u.i.R. la quale esclude dal calcolo del reddito del lavoro dipendente *"le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare,*

---

<sup>1</sup> **L'art. 1 comma 188 della L. 208/2015 (Stabilità 2016)**, dispone quanto segue:

*"188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187"*.

<sup>2</sup> La disposizione permette quindi di superare le precedenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate le quali ammettevano la non imponibilità dei predetti servizi in capo al dipendente esclusivamente nei casi in cui la corresponsione da parte del datore di lavoro fosse **volontaria**.

*compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.*

- è stata aggiunta una nuova fattispecie agevolabile sotto la lettera f-ter):

*“f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12”.* Le prestazioni di cui al comma precedente beneficiavano già “in via indiretta” dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto erano riconducibili alle opere e servizi resi dal datore di lavoro per finalità di assistenza sociale (Cfr. art. 51, comma 2, lett. f)), mentre ora viene esteso il beneficio anche se tali servizi sociali sono corrisposti dal datore di lavoro sotto forma monetaria.

- è stato introdotto il comma 3-bis) il quale prevede che *“Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.* La disposizione legittima per l’erogazione dei servizi di welfare aziendale, da parte del datore di lavoro al dipendente, l’utilizzo dei voucher e di altri documenti sia cartacei sia in forma elettronica.

#### Tabella Sinottica

<b>Servizi di welfare aziendale</b>	<b>Regime fiscale agevolato in capo al dipendente</b>	<b>Condizioni per accesso al regime fiscale</b>
Contributi di assistenza sanitaria integrativa versata dal datore o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (art. 51, comma 2, lett. a).	Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo di 3.615,20 euro.	Fondi iscritti ad Anagrafe Tributaria.  Contributi versati in conformità a disposizioni contrattuali.
Utilizzazione delle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente <u>o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale</u> per finalità di cui all’art. 100 del T.u.i.r. (educazione, istruzioni, ricreazione, assistenza sociale,	Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.	Erogazione volontaria o contrattuale dal datore di lavoro.  Servizi resi alla generalità o a categorie di dipendenti, anche tramite strutture esterne.

assistenza sanitaria, culto) (art. 51, comma 2, lett. f).		
Somme e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-ter)).	Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.	Erogazione volontaria o contrattuale dal datore di lavoro.  Servizi resi alla generalità o a categorie di dipendenti.  Ammessa l'erogazione monetaria.
Il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati ai dipendenti (art. 51, comma 3, ultimo periodo).	Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se di importo complessivo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro.	
L'erogazione dei beni prestazioni, opere e servizi di cui ai commi 2 e 3 del T.u.i.r., può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51, comma 3-bis).	Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.	

***Luca Laurini***

***Giuseppe Cerati***

*Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

*Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund*

***Con la collaborazione di***

***Stefano Colao***